

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata “CAD IT S.p.A.”.

Articolo 2 - Sede

- 2.1 La Società ha sede nel Comune di Verona all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, e potrà essere liberamente trasferita nell’ambito del Comune stesso, senza che tale modifica comporti alcun obbligo di variazione del presente Statuto.
- 2.2 Potranno altresì essere istituite altrove, ai sensi di legge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all’estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 4 - Domicilio

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 5 - Oggetto della Società

- 5.1 La società ha per oggetto l’esercizio, diretto o per il tramite di società partecipate, delle seguenti attività:
- a) l’assunzione di interessenze e di partecipazioni in società o imprese, sia italiane che estere che agiscono nel proprio ambito di interesse a scopo di stabile investimento; la gestione delle partecipazioni stesse; il tutto senza scopo di collocamento presso il pubblico;
 - b) la produzione e lo sviluppo di programmi di software e la loro commercializzazione sia per conto proprio che di terzi;
 - c) la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informatici basati sull’utilizzo di elaboratori elettronici e similari;
 - d) la progettazione e la realizzazione di corsi strutturati, nonché la prestazione di servizi di assistenza e consulenza in ambito informatico, tecnico, economico e finanziario, con esclusione delle materie che la legge riserva in via esclusiva ad altri soggetti;
 - e) il commercio all’ingrosso ed al minuto di elaboratori elettronici e loro parti, componenti, accessori e software; il commercio all’ingrosso ed al minuto di macchine per uffici in genere, mobili ed arredi per ufficio, macchine per scrivere e da calcolo, per contabilità, supporti anche magnetici per elaboratori, tabulati e nastri;
 - f) la fornitura di servizi di outsourcing, business process outsourcing e IT process outsourcing mediante erogazione di servizi a supporto dei processi di terzi;
 - g) la realizzazione di studi e ricerche di mercato per conto proprio o di terzi;
 - h) prestazione di servizi di elaborazione e trasmissione dati mediante l’uso di mezzi elettronici, telefonici e telematici, propri o di terzi;
 - i) l’acquisizione, la vendita e la commercializzazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;
 - j) in via strumentale al conseguimento dei propri scopi e comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti da leggi e regolamenti, la Società può:
 - compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall’organo amministrativo per il conseguimento dell’oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi;
 - assumere in Italia e/o all’estero, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni e/o interessenze in altre società e/o enti commerciali, industriali e/o di servizi, aventi scopo analogo e/o affine a

quello della società, nonché amministrare ed alienare le partecipazioni e/o interessenze medesime.

5.2 In ogni caso è esclusa qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Articolo 6 - Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 4.669.600,00 (quattromilione seicentosessantanove milaseicento virgola zero zero), rappresentato da numero 8.980.000 (ottomilione novecentottantamila) azioni ordinarie prive del valore nominale espresso.

6.2 Le azioni sono ammesse alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e dell'art. 2354, comma 7, c.c.

Articolo 7 – Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 8 - Strumenti finanziari, prestiti ed obbligazioni

8.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei Soci, stabilendone la relativa disciplina statutaria.

8.2 La Società può emettere obbligazioni convertibili o non convertibili; queste ultime, sono emesse mediante deliberazione assunta dall'Organo Amministrativo con le maggioranze previste dall'Articolo 24.2., fatto salvo il disposto dell'articolo 2420 ter cc.

Articolo 9 – Patrimoni Destinati

9.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti c.c.

9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 10 - Finanziamenti

10.1 La Società, per raggiungere il proprio oggetto sociale, potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri Soci, nel rispetto delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

10.2 I predetti finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi e salvo diversa pattuizione, si presumono infruttiferi di interessi.

Articolo 11 - Recesso

11.1 Il recesso potrà essere esercitato dai Soci nei casi e con le modalità previste dalla legge.

11.2 Tuttavia, il diritto di recesso non spetta ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 12 - Organi Sociali

Gli organi della Società sono:

- (a) l'assemblea dei Soci;
- (b) l'organo amministrativo;
- (c) il collegio sindacale.

Articolo 13 - Assemblea generale dei Soci

13.1 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie ai sensi di legge e possono essere adunate in prima ed in seconda convocazione. L'assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti e dissenzienti.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

14.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni nei casi in cui la legge consente di avvalersi di tale maggior termine.

- 14.2 L'Assemblea è convocata, mediante avviso pubblicato, con le modalità e nei termini previsti dalla legge, in Gazzetta Ufficiale oppure su uno dei seguenti quotidiani: "La Repubblica", "Milano Finanza", "Corriere della Sera", "La Stampa", "Il Sole 24 ORE".
- 14.3 L'avviso contiene:
- (a) la data dell'assemblea;
 - (b) il luogo di svolgimento dell'assemblea, fatta salva la facoltà di cui al successivo Articolo 14.6 del presente Statuto;
 - (c) l'elenco delle materie da trattare;
 - (d) eventualmente la data della seconda e ulteriore convocazione qualora nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita;
 - (e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
- 14.4 L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano richiesta almeno due amministratori o tanti Soci che rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista a tal fine dalla legge e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
- 14.5 L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 14.6 È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audio conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e constare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il soggetto verbalizzante sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento dell'assemblea affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.
- 14.7 Si intende validamente costituita anche senza formale convocazione l'assemblea, anche tenuta per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, alla quale sia presente l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte agli amministratori e sindaci non presenti.
- 14.8 Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 15 – Intervento in Assemblea

- 15.1 La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata, ai sensi della normativa applicabile, da una comunicazione alla Società, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di detta comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. A seguito di tale registrazione, le azioni non possono essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea in relazione alla quale tale registrazione è stata effettuata.
- 15.2 I Soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalle applicabili disposizioni normative. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La Società acquisisce la delega agli atti sociali.

- 15.3 La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
- 15.4 Se il Socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo – con facoltà di subdelega, ove ammessa – rappresenta il Socio in assemblea.
- 15.5 La stessa persona non può rappresentare un numero di soci maggiore rispetto a quello massimo stabilito dalla legge.

Articolo 16 – Presidente dell'Assemblea

- 16.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
- 16.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
- 16.3 L'assemblea nomina un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Nei casi di legge e quando il presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.
- 16.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta delle azioni degli aventi diritto al voto.
- 16.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal Notaio.
- 16.6 Il verbale deve indicare:
- (a) la data dell'assemblea;
 - (b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
 - (c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - (d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - (e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 17 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

L'assemblea dei soci, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze prescritte della legge.

Articolo 18 - Assemblee Speciali

- 18.1 Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di assemblea e di Soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle eventuali assemblee speciali degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.
- 18.2 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle dettate dalla legge per le assemblee straordinarie.

Articolo 19 - Annullabilità delle deliberazioni

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono tante azioni, aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, la soglia minima a tal fine richiesta dalla legge.

Articolo 20 - Rinvio dell'Assemblea

I Soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre 5 (cinque) giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati

sugli argomenti all'ordine del giorno. Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Articolo 21 - Organo Amministrativo

- 21.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvi i limiti di legge.
- 21.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:
- (a) la delibera di fusione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505-*bis* c.c.;
 - (b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - (c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
 - (d) la riduzione del capitale sociale in caso di esercizio del recesso del Socio;
 - (e) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
 - (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Articolo 22 - Composizione e nomina dell'Organo Amministrativo

- 22.1 La Società è amministrata da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da un numero di amministratori compreso fra 3 (tre) e 7 (sette), secondo la determinazione dell'assemblea.
- 22.2 Gli amministratori possono essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..
- 22.3 La nomina degli amministratori della Società sarà deliberata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze richieste ai sensi di legge.
- 22.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea dei Soci, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori nominati in sostituzione di precedenti amministratori cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.
- 22.5 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ed un vice-presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.
- 22.6 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio di amministrazione si intenderà cessato e dovrà essere convocata d'urgenza, a cura del Presidente (o, nel caso in cui il Presidente non sia rimasto in carica, degli amministratori rimasti in carica) l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 23 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 23.1 Il presidente del consiglio di amministrazione, ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta l'organo di controllo ovvero almeno due consiglieri, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo a fornire adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri.
- 23.2 Le convocazioni avvengono per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori) spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a tutti i consiglieri ed ai componenti dell'organo di controllo.
- 23.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta per lettera raccomandata a/r, telegramma, telefax o e-mail (o comunque altri strumenti di posta elettronica che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori), con preavviso di almeno 1 (un) giorno.
- 23.4 Sono comunque valide, anche in assenza di formale convocazione, le riunioni cui partecipino, anche per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza (con le modalità di cui al successivo Articolo 23.7), tutti i consiglieri e tutti i componenti dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno

dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato, argomenti questi che saranno trattati in una successiva riunione ritualmente convocata.

- 23.5 Il consiglio può essere convocato anche in luogo diverso dal comune dove ha sede la Società, purché in Italia.
- 23.6 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri sia per i componenti dell'organo di controllo.
- 23.7 È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio d'amministrazione si tengano per teleconferenza, videoconferenza o audioconferenza, a condizione che (a) il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, seguire il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) gli intervenuti possano intervenire e partecipare in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione; (c) il segretario sia nella condizione di seguire puntualmente lo svolgimento della riunione affinché si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Verificandosi tali condizioni, il consiglio d'amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova sia il presidente che il segretario.

Articolo 24 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 24.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, da un consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.
- 24.2 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, restando tuttavia inteso che tale maggioranza si intenderà altresì raggiunta qualora vi sia una parità dei voti degli amministratori e il presidente esprima il suo voto favorevole.
- 24.3 Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Articolo 25 - Rappresentanza

- 25.1 La rappresentanza della Società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione nonché ai consiglieri muniti di delega del consiglio nei limiti degli atti rientranti nelle competenze loro delegate.
- 25.2 Fermo restando quanto stabilito all'Articolo 21.2, che regola materie per le quali è stabilita natura collegiale delle relative deliberazioni, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c. e del presente Statuto, le proprie attribuzioni ed i poteri, compresi l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, ad uno o più dei suoi membri, nominando l'amministratore o gli amministratori delegati o comitati esecutivi.
- 25.3 Gli organi delegati sono tenuti a riferire all'organo amministrativo ed all'organo di controllo gestionale almeno ogni 180 (centottanta) giorni.
- 25.4 In tutti i casi di cui sopra l'organo amministrativo dovrà determinare, al momento della nomina, la durata, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe, procure e incarichi.
- 25.5 Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di vice-presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato ed è ammesso che lo stesso soggetto possa anche assumere all'interno della Società l'incarico di direttore generale.

Articolo 26 – Rimborso delle spese

All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso, ove determinato all'atto della nomina dall'assemblea dei Soci. A tal fine, l'assemblea dei Soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 27 – Collegio Sindacale

- 27.1 Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi (un presidente e due sindaci effettivi) nonché da due sindaci supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria.
- 27.2 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.
- 27.3 La revisione legale dei conti può essere affidata, ricorrendone le condizioni di legge, dall'assemblea ordinaria, al collegio sindacale all'atto della nomina o può essere demandata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 27.4 I requisiti, le funzioni, le responsabilità del collegio sindacale sono disciplinati dalla legge.
- 27.5 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
- 27.6 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
- 27.7 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'Articolo 23.7 del presente Statuto per le adunanze del consiglio d'amministrazione.

Articolo 28 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, da compilarsi con criteri di oculata diligenza e con l'osservanza delle norme di legge.

Articolo 29 – Riserva legale

L'assemblea, prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, determina la destinazione degli utili.

Gli utili potranno essere ripartiti tra i soci pro quota e/o accantonati a fondi di riserva.

Articolo 30 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato entro il termine e presso la cassa definiti annualmente dall'organo amministrativo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società e sono imputati alla riserva statutaria.

Articolo 31 - Scioglimento e liquidazione della Società

La Società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 del codice civile ed al procedimento di liquidazione si applicano le norme di cui agli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

Articolo 32 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito di intervenuta efficacia della fusione per incorporazione di CAD IT S.p.a. in CAD S.R.L., trasformata in S.p.A. con la denominazione CAD IT S.p.A., con efficacia dalla data di efficacia di detta fusione, come prevista nell'atto di fusione medesimo, stipulato il 23 novembre 2018 a rogito notaio Filippo Zabban di Milano, rep. 71675/13875

Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo
ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che
si trasmette ad uso Registro delle Imprese.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di
Commercio di Verona, autorizzata dalla Direzione Regionale
delle Entrate D.R.E. – prot. N. 43890/01 del 17.08.2001.